

Domanda:

È necessario per il produttore/detentore accertarsi della regolarità dell'iscrizione all'Albo del trasportatore?

Risposta (A cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani):

Si. Secondo gli elementari principi della prudenza e diligenza che esonerano dalla colpa rilevante ai fini sanzionatori e secondo principio generale, desunto dalla normativa comunitaria, secondo cui tutti coloro che hanno a che fare con un rifiuto rispondono solidalmente del suo corretto smaltimento, appare logico che il produttore dei rifiuti è responsabile dello smaltimento degli stessi e pertanto non può consegnarli a chicchessia senza accertarsi previamente che si tratti di un a ditta iscritta all'Albo, poiché solo l'iscrizione fa presumere che la ditta si attenga a regolari procedure di smaltimento e consente il controllo della P.A. sulla destinazione dei rifiuti stessi attraverso i registri di carico e scarico e gli altri adempimenti richiesti dalla legge. Pertanto, se si affidano i rifiuti a terzi per il trasporto e lo smaltimento, occorre accertarsi della esistenza dei requisiti formali del soggetto terzo incaricato. Dunque per evitare una "colpa inescusabile" va sottolineato che il produttore e il detentore dei rifiuti che consegnino tali materiali ad altri soggetti per il trasporto, devono esercitare la massima prudenza e diligenza nell'accertare il possesso delle abilitazioni necessarie e le qualità professionali del trasportatore.

Ovviamente tale obbligo incombe a chiunque venga comunque in possesso dei rifiuti. E l'obbligo di accertare che lo smaltimento avvenga a norma di legge incombe su tutti i soggetti che, nel corso delle varie fasi, acquistano la disponibilità dei rifiuti: produttore, raccoglitore, detentore e trasportatore. Ciascuno di costoro deve accertare anche il soggetto a cui consegna successivamente i rifiuti sia in possesso della necessaria abilitazione e se non compie tale accertamento, è responsabile (quanto meno) a titolo di colpa per negligenza.

Va sottolineato che il D. Lgs. n. 152 del 2006 ha pienamente confermato all'art. 178, comma 3, il principio di corresponsabilizzazione generale, ed anzi lo ha anche maggiormente articolato nell'articolo 188, commi 2 e 3. Va sottolineato che l'ampiezza del principio di corresponsabilizzazione delineato dall'art. 178, comma 3, impone che il conferente si accerti, comunque non solo della legittimazione formale del trasportatore e del primo consegnatario (es: un centro di stoccaggio) ma anche di quella del destinatario finale dei suoi rifiuti.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Dunque, in caso di conferimento di rifiuti a terzi (diversi dal servizio pubblico), il produttore o il detentore dei rifiuti ha l'obbligo di accertarsi che chi li riceve sia regolarmente autorizzato (ovviamente per quel tipo di rifiuti); altrimenti, in caso di smaltimento o recupero senza autorizzazione (o iscrizione), si applicheranno le sanzioni dell'art. 256 non solo all'autore materiale dell'illecito ma anche, per concorso, al soggetto che gli abbia consegnato i rifiuti per lo smaltimento o per il recupero senza alcuna verifica sul possesso della prescritta autorizzazione (o iscrizione) in capo al destinatario.

Testo tratto dal volume

“RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI: TRASPORTO, STOCCAGGIO, DEPOSITI & DINTORNI...

***Percorso tra nuove regole e prassi di fatto*”**

a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani

(con la prefazione dell'On. Sauro Turroni – Presidente della Commissione ministeriale per la revisione del T.U. ambientale) - Diritto all'Ambiente – Edizioni – Maggio 2007

Tema trattato nel seminario

*in programma il **28 giugno 2007** a Roma a cura di “Diritto all'Ambiente”:*

“LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI: TRAPORTO, DEPOSITI, STOCCAGGI E RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA. La decodificazione pratica e concreta dell'attuale sistema rifiuti/acque in termini semplici ed immediati”,

relatori: Dott. Maurizio Santoloci; Ing. Ernesto Dello Vicraio

con un contributo di approfondimento della Dott.ssa Valentina Vattani

Presiede il seminario l'On. Sauro Turroni

Per informazioni e contatti: info@dirittoambiente.net

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.